

Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po
Provvedimenti amministrativi e corografie



Perimetrazione

- Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7038 - *Perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo.* III
- Decreto Ministeriale 21/06/1956, n. 3405 - *Ad integrazione dell'art.3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, viene precisato che il comune di Cumiana è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone.* IV
- Decreto Ministeriale 25/10/1956, n. 5571 - *A modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, il comune di Sangano è sostituito a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di cui all'articolo 3.*..... V
- Decreto Ministeriale 26/11/1957, n. 5337 - *A precisazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, i comuni di Valgioie e Giaveno sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone.* VI
- Decreto Ministeriale 02/02/1960, n. 417 - *A precisazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, i comuni di Almese e di Villar Dora sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone.*.....VII
- Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 677 - *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel*
-

territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo.VIII

Decreto Ministeriale 10/11/1973, n. 987 - A integrazione del decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, i comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice. X

Ripartizione sovracanone e atti consortili

Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano del Po.....XI

Regolamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle PoXIII

Decreto Prefettizio 15/07/1955, n. 43362 - Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice. XVI

Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano nel Po. XVIII

Decreto Prefettizio 11/01/1956, n. 50445 - Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice.XXIV

Decreto Ministeriale 16/05/1960, n. 2131 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Sangone. XXV

Decreto Ministeriale 04/10/1960, n. 3753 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia.....XXVI

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 504 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia.....XXIX

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 505 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Sangone.XXXI

Ministeriale 15/12/1997, prot. N. 273 - Conferma percentuali di ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia..... XXXII

Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7038 - *Perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div.
N. 7038

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

D E C R E T A :

ARTICOLO 1- Ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come è indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese, Ulzio, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Salabertano, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Moncenisio, Novalesa, Venalzio, Mompantero, Susa, Condove, Rubiana, Almese, Meana di Susa, Mattie, Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Bruzolo, Villar Focchiardo, San Didero, Sant'Antonino di Susa,

Borgone di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, Caprie, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Caselette e Giaveno.

ARTICOLO 3- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Coazze, Giaveno, Trana, Bruino e Piossasco.

ARTICOLO 4- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

A- Provincia di Torino: Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Rorà, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Ferrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte, San Secondo di Pinerolo, Pinerolo e Bricherasio.

B- Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte.

ARTICOLO 5- I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, Gamba, Martiniana Po, Revello, Brondello, Pagno, Saluzzo, Manta, Verzuolo e Piasco.

ARTICOLO 6- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione Generale delle Acque e degli Impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell' Ufficio idrografico del Po.

Roma, li 14 dicembre 1954

Decreto Ministeriale 21/06/1956, n. 3405 - *Ad integrazione dell'art.3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, viene precisato che il comune di Cumiana è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone*

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X
N.3405

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n.1775 e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n.959;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 gennaio 1955), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, facente parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO che giusta la cennata corografia risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del

bacino imbrifero montano del Sangone il territorio del Comune di Cumiana, il quale peraltro non fu citato nell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n.7038 nel quale sono elencati i comuni compresi in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone, o rivieraschi ai sensi del quarto comma del medesimo art.1;

CONSIDERATO che è opportuno precisare, a integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n.7038 che il comune di Cumiana è compreso, in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone;

D E C R E T A :

A integrazione dell'art.3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Cumiana (provincia di Torino) è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi dell'art.1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n.959.

Roma, lì 21 giugno 1956

Decreto Ministeriale 25/10/1956, n. 5571 - *A modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, il comune di Sangano è sostituito a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di cui all'articolo 3*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X
N.5571

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 gennaio 1955), integrato con il decreto ministeriale 21 giugno 1956 n.3405 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 5 luglio 1956), con il quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

RITENUTO che giusta la cennata corografia e l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di Bruino era compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone;

CHE con decreto presidenziale 16 marzo 1956, n.340 è stato ricostituito il comune di Sangano distaccandolo da quello di Bruino, e che per effetto del predetto distacco la parte del territorio del comune di Bruino compresa nel bacino imbrifero montano del Sangone è venuta a trovarsi interamente nel comune di Sangano;

VISTA la nota 25 settembre 1956, n.61530 della Prefettura di Torino;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e successive disposizioni;

D E C R E T A :

Art.1 – In dipendenza del decreto presidenziale 16 marzo 1956 n.340, che ha ricostituito il comune di Sangano staccandolo da quello di Bruino, il comune di Sangano è sostituito a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, integrato con il decreto ministeriale 21 giugno 1956 n.3405.

Roma, lì 25 ottobre 1956

Decreto Ministeriale 26/11/1957, n. 5337 - *A precisazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, i comuni di Valgioie e Giaveno sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone*

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X
N.5337

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 gennaio 1955), integrato con il decreto ministeriale 21 giugno 1956 n.3405 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.165 del 5 luglio 1956) e con il decreto ministeriale 25 ottobre 1956 n.5571, con il quale fu, fra l'altro, delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;

RITENUTO che giusta la cennata corografia e l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di Giaveno era compreso in parte nell'ambito del

perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

CHE con decreto presidenziale 14 giugno 1957 n.647 è stato ricostituito il comune di Valgioie, distaccandolo da quello di Giaveno, e che il territorio del comune di Valgioie è anch'esso situato in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n.1775, e successive disposizioni;

D E C R E T A

Art.1)- In dipendenza del decreto presidenziale 14 giugno 1957 n.647, che ha ricostituito il comune di Valgioie staccandolo da quello di Giaveno, rimane precisato che i territori di entrambi i detti comuni sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone, delimitato con decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, integrato con i decreti ministeriali 21 giugno 1956 n.3405 e 25 ottobre 1956 n.5571.

Roma, li 26 novembre 1957

Decreto Ministeriale 02/02/1960, n. 417 - *A precisazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, i comuni di Almese e di Villar Dora sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X
N.417

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 gennaio 1955) integrato col decreto ministeriale 26 novembre 1957 n.5336), col quale fu, fra l'altro, delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;

RITENUTO che giusta la cennata corografia e l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di Almese era compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

CHE con decreto presidenziale 11 aprile 1955 n.499 è stato ricostituito il comune di Villar Dora distaccandolo da quello di Almese, e che il territorio del comune di Villar Dora è anch'esso situato in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n.1775; e successive disposizioni;

D E C R E T A :

ART.1 – In dipendenza del decreto presidenziale 11 aprile 1955 n.499, che ha ricostituito il comune di Villar Dora staccandolo da quello di Almese, rimane precisato che i territori di entrambi i detti comuni di Almese e di Villar Dora sono compresi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia, delimitato con decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, integrato con decreto ministeriale 26 novembre 1957 n.5336.

Roma, li 2 febbraio 1960

Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 677 - *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo*

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 677

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, D. 1254;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7038, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino; del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo;

CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965 - 15 gennaio 1956 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po;

VISTO il voto n. 730, reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

D E C R E T A

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254 nel senso che i bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959) o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

SAUZE DI CESANA, SESTRIERE, CLAVIERE, CESANA TORINESE, OULX, SAUZE d'OULX, BARDONECCHIA, SALBERTRAND, EXILLES, CHIOMONTE, GIAGLIONE, GRAVERE, MONCENISIO, NOVALESA, VENALZIO, MOMPANTERO, SUSÀ, CONDOVE, RUBIANA, ALMESE, MEANA DI SUSÀ, MATTIE, BUSSOLENO, CHIANOCCHO, SAN GIORIO DI SUSÀ, BRUZOLO, VILLAR FOCCHIARDO, SAN DIDERO, SANT'ANTONINO DI SUSÀ, BORGONE DI SUSÀ, VAIE, CHIUSA DI S. MICHELE, CAPRIE, SANT'AMBROGIO DI TORINO, AVIGLIANA, CASELETTE, VALGIOIE, VILLAR DORA.

Art. 3) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone, ai

sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

COAZZE, GIAVENO, TRANA,
PIOSSASCO, CUMIANA, VALGIOIE,
SANGANO.

Art. 4) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) - Provincia di TORINO:

BOBBIO PELLICE, VILLAR PELLICE,
TORRE PELLICE, RORA', LUSERNA S.
GIOVANNI, LUSERNETTA, BIBIANA,
ANGROGNA, SESTRIERE, PRAGELATO,
USSEAUX, FENESTRELLE, RORETO
CHISONE, PEROSA ARGENTINA,
POMARETTO, PRALI, SALZA DI PINEROLO,
MASSELLO, PERRERO, PINASCA, INVERSO
PINASCA, VILLAR PEROSA, SAN GERMANO

CHISONE, PORTE, SAN SECONDO DI
PINEROLO, PINEROLO, BRICHERASIO.

B) - Provincia di CUNEO:

BAGNOLO PIEMONTE

Art. 5) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo:

BAGNOLO PIEMONTE, CRISSOLO,
OSTANA, ONCINO, PAESANA, SANFRONT,
BARGE, ENVIE, RIFREDDO, GAMBASCA,
MARTINIANA PO, REVELLO, BRONDELLO,
PAGNO, VERZUOLO, PIASCO.

Art. 6) — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po.

Roma, 12 giugno 1973

Decreto Ministeriale 10/11/1973, n. 987 - *A integrazione del decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, i comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice*

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 987

VISTI il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il quale a modifica ed integrazione del precedente decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, è stato delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

CONSIDERATO che il Comune di PRAMOLLO, in provincia di Torino, con D.P.R. 22 marzo 1954 n. 279, è stato staccato dal Comune di San Germano Chisone e ricostituito in Comune autonomo;

CHE anche il Comune di PRAROSTINO, in provincia di Torino, con D.P.R. 16 aprile 1959 n. 347, è stato staccato dal Comune di San Secondo di Pinerolo e ricostituito in Comune autonomo;

CHE il territorio del Comune di PRAMOLLO e quello di PRAROSTINO risultano dalla cennata corografia compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

RITENUTO, pertanto, che è da integrare con l'indicazione dei succitati Comuni di Pramollo e di Prarostino l'art. 4 lettera A) del richiamato decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, sotto il quale sono elencati i Comuni della Provincia di Torino compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 o in quanto rivieraschi ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 1;

D E C R E T A

L'art.4- lettera A- del decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, è integrato nel senso che i Comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi dell'art. 1 - secondo comma - della legge 27 dicembre 1953 n. 959, come indicati nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte integrante del suddetto decreto.-

Roma, 10 novembre 1973

Ripartizione sovracanone e atti consortili

Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano del Po

ARTICOLO 1°

E' costituito il CONSORZIO obbligatorio previsto dall'art. 1 del comma seconda, della legge 27 dicembre 1953 n. 959 tra il comuni di :

BAGNOLO P. – CRISSOLO – OSTANA – ONCINO – PAESANA – SANFRONT – BARGE – ENVIE – RIFREDDO – GAMBASCA – MARTINIANA PO – REVELLO – BRONDELLO – PAGNO - SALUZZO – MANTA – VERZUOLO – PIASCO .

Detti Comuni sono compresi nel bacino imbrifero montano nel Po ed indicati del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954.

ARTICOLO 2°

La sede del consorzio è fissata nel comune di SANFRONT.

ARTICOLO 3°

Scopo del Consorzio è di provvedere all'amministrazione del sovracanone di cui al 14° comma del predetto articolo 1° della legge, destinandolo esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

ARTICOLO 4°

Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni comunali interessate faranno pervenire alla Presidenza del Consorzio l'elenco della opere pubbliche di carattere economico – sociale giudicate indifferibili e di interesse collettivo.

ARTICOLO 5°

La Deputazione Amministrativa procederà alla compilazione di una graduatoria provvisoria delle opere proposte tenendo conto delle caratteristiche di urgenza e dell'interesse per l'intera valle delle opere medesime e notificherà detta graduatoria ai Comuni interessati i quali , nel termine di giorni trenta potranno fare pervenire i propri rilievi. Scaduto tale termine verrà riunita l'Assemblea Consorziale per la formazione della graduatoria definitiva delle opere pubbliche da eseguirsi con i fondi a disposizione del Consorzio.

ARTICOLO 6°

I lavori di cui negli articoli precedenti saranno curati (progetto, esecuzione, finanziamento, operazioni contabili relativa) dall'Amministrazione del Consorzio .

ARTICOLO 7°

I fondi a disposizione del Consorzio sono di regola interamente utilizzati per l'esecuzione di opere pubbliche riguardanti l'intero bacino .

Eccezionalmente potranno essere in parte distribuiti tra i Comuni consorziati per l'esecuzione di opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza dei Comuni del Bacino imbrifero quote percentuali da stabilirsi tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) Popolazione consorziata secondo l'ultimo censimento;
- b) Altimetria media consorziata;
- c) Caratura economica dei Comuni annualmente stabilita dall'Assemblea;

ARTICOLO 8°

- a) L'Assemblea;
- b) La Deputazione Amministrativa;
- c) Il Presidente;
- d) I revisori dei conti.

ARTICOLO 9°

L'Assemblea è composta di un solo rappresentante per ciascun Comune : Esso sarà scelto nel proprio seno dal Consiglio Comunale. L'Ufficio di membro dell'Assemblea è gratuito. Ogni membro ha diritto ad un voto e dura in carica un biennio.

ARTICOLO 10°

L'Assemblea si riunisce due volte all'anno ordinariamente e può essere riunita straordinariamente per iniziativa del Presidente o di almeno tre Membri. Il relativo ordine del giorno deve essere notificato ai membri almeno otto giorni prima dell'adunanza. La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Membri, Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si riterrà riunita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ma mai meno di sette. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ARTICOLO 11°

Spetta all'Assemblea;

- a) Nominare il Presidente, la Deputazione Amministrativa, i Revisori del conto, il Segretario, il Tesoriere , il Tecnico e stabilirne il trattamenti economico o i compensi.
- b) Approvare ed i Regolamenti ;
- c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
- d) Approvare le graduatorie delle opere pubbliche da realizzare ai sensi dell'art. 5°;
- e) Autorizzare il Presidente a stare il giudizio per la difesa degli interessi del Consorzio;
- f) Deliberare su tutti gli argomenti che non rientrano nelle competenze della Deputazione Amministrativa.

ARTICOLO 12°

La Deputazione Amministrativa è nominata dall'Assemblea ed è composta di cinque membri. Si riunisce per iniziativa del Presidente per deliberare sui seguenti argomenti;

- a) Approvazione ordine del giorno per l'Assemblea;
- b) Approvazione Regolamenti (schemi) capitolati e graduatorie provvisorie di lavori da eseguire;
- c) Esecuzione in via di somma urgenza dei lavori più indifferibili;
- d) Nomina e trattamenti del personale salariato avventizio;
- e) Deliberazione in via d'urgenza su argomenti di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica dell'Assemblea, stessa.

ARTICOLO 13°

Il Presidente è nominato dall'Assemblea che convoca e presiede. Egli firma gli atti amministrativi, rappresenta il Consorzio e provvede al buon andamento amministrativo e tecnico

dell'Ente. Dura in carica un biennio e può essere rieletto. In caso di impedimenti è sostituito da deputato più anziano di età.

ARTICOLO 14°

I revisori dei Conti sono nominati in numero di tre nella seduta ordinaria autunnale, scegliendoli fra i propri membri che non facciano parte della Deputazione. Durano in carica un anno e possono essere rieletti.

ARTICOLO 15°

Un regolamento generale ed altri regolamenti particolari saranno approvati dall'Assemblea per disciplinare l'attuazione del presente statuto.

ARTICOLO 16°

Le disposizioni del presente Statuto s'intendono completate da quelle contenute nelle leggi sopra ricordate, nonché dalla legge Comunale e Provinciale e suo Regolamento.

Saluzzo 25/6/1955

Regolamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Po

.....

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO
VALLE PO
SANFRONT

La depurazione Amministrativa quando lo ritenga opportuno, può accertare mediante sopralluogo l'utilità dell'opera e la sua indifferibilità.

REGOLAMENTO CONSORZIALE (1)

Art. 5

(1) Deliberato dall'Assemblea Consorziale in data 28-11-1957 con atto n. 12. – Approvato dalla Giunta provinciale Amministrativa nella seduta del 19-12-1957 con provvedimento n. 54239/5487).

L'Amministrazione Consorziale può delegare l'Amministrazione Comunale interessata a curare l'esecuzione dell'opera ammessa al finanziamento. In tale caso provvede alla necessaria corresponsione dei fondi contro presentazione di stati di avanzamento e conti finali dei lavori relativi.

La ripartizione dei fondi annualmente a disposizione del Consorzio è fatta secondo le seguenti percentuali revisionabili ogni qualvolta lo richiedere almeno un terzo dell'Assemblea:

Art. 1

Col termine "opera" contenuto nell'Art. 4 dello Statuto Consorziale, si intende non solo l'opera pubblica materiale, ma anche qualsiasi iniziativa intesa a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni del Bacino.

Art. 2

Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni Comunali interessate faranno pervenire alla Presidenza del Consorzio a corredo dell'elenco di cui all'Art. 4 dello Statuto i seguenti atti:

- a) copia della deliberazione consigliare di approvazione dell'elenco;
- b) relazione illustrativa di ogni singola opera, contenente fra le altre indicazioni l'esatta altimetria dell'area sulla quale sorgerà l'opera proposta, il suo presunto ammontare e l'importo degli eventuali contributi ottenuti per la sua esecuzione;
- c) corografia e planimetria per ciascuna opera.

Art. 3

Le spese di relazione sono a completo carico dell'Amministrazione proponente.

Le spese di progetto per le opere finanziate in tutto o in parte del Consorzio sono a carico del medesimo nella stessa percentuale di finanziamento dell'opera.

Art. 4

1° Gruppo 50%

Paesana	15%
Oncino	13%
Crissolo	12%
Ostana	10%

2° Gruppo 18%

Sanfront	7%
Barge	6%
Bagnolo P.te	5%

3° Gruppo 13%

Martiniana Po	5%
Gambasca	4%
Rifreddo	4%

4° Gruppo 9%

Brondello	3%
Revello	3%
Envie	3%

5° Gruppo 10%

Saluzzo	2%
Manta	2%
Piasco	2%
Pagno	2%
Verzuolo	2%

Tale riparto è peraltro puramente contabile perché ogni anno l'Assemblea destina i fondi

disponibili all'attuazione di una o più opere anche solo in uno o alcuni Comuni Consorziati, ai sensi della graduatoria prevista dall'Art. 5 dello Statuto e 11 del presente Regolamento.

Art. 7

Di regola possono essere proposte per il finanziamento opere da eseguirsi nel comprensorio consorziale e pertanto ad altezza minima di 500 metri sul livello del mare.

Eccezionalmente potrà essere concesso il finanziamento parziale a quelle opere che pur sorgendo ad altezza inferiore a quella indicata, fuori comprensorio, sono destinate direttamente a favorire le popolazioni residenti nel comprensorio consorziale. In tal caso la percentuale di finanziamento è in diretto apporto alla percentuale di detta popolazione rispetto ad altra, servita dall'opera erigenda e la proposta dovrà ottenere almeno i cinque sesti di voti favorevoli dei votanti.

Art. 8

Può costituire titolo di preferenza per l'opera da finanziare l'avvenuta ammissione dell'opere stessa ai contributi statali previsti dalle vigenti leggi posteriormente al 1° gennaio 1957.

In tal caso il consorzio si limiterà ad integrare il contributo dello Stato fino alla copertura dell'intera spesa corrispondendo annualmente ai Comuni interessati i ratei maturati dei mutui accesi per l'esecuzione dell'opera.

Quando un Comune non fosse in condizioni garantire il finanziamento della quota parte di sua spettanza dei predetti mutui, l'assemblea Consorziale potrà adottare di volta in volta i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione dell'opera tenendo presente la sua ripercussione sull'economia del bacino

Art. 9

Le opere finanziate dallo Stato anteriormente all'esecutorietà del presente Regolamento e quelle che avendo i titoli per ottenere i contributi statali ai sensi di legge per i tre esercizi di seguito non fossero state ammesse ai benefici per mancanza di fondi disponibili da parte dello Stato, saranno tenute in considerazione per un finanziamento da parte del Bacino.

Art. 10

Almeno il cinque per cento dei fondi a disposizione del Consorzio dovrà essere destinato all'incremento del patrimonio agricolo del Bacino da attuarsi avvalendosi delle potenzialità delle fiere e dei mercati dei Comuni compresi nel Bacino e a

potenziare le attività assistenziali del Bacino (Ospedali, Convitti Alpini, Colonie)

Tale percentuale sarà revisionata ogni qualvolta verrà variato il riparto previsto dall'Art. 6.

Art. 11

Per consentire un'equa periodicità di finanziamento delle opere proposte dai singoli Comuni e favorire la necessaria perequazione distributiva, i fondi a disposizione sono ripartiti con i criteri fissati dal precedente art. 6.

L'utilizzo delle quote di riparto è disciplinato dall'ordine di precedenza stabilito con la graduatoria prevista dall'articolo 5 dello Statuto e pertanto nella formazione di detta graduatoria, l'Assemblea terrà conto delle opere proposte e dei fondi già utilizzati, di guisa che nel decennio ogni Comune ottenga finanziamenti di importo pari al totale degli accrediti attribuitigli.

Art. 12

Sono a carico dei singoli Comuni le diarie, le indennità di trasferta e i rimborsi spese sostenute dai propri membri per l'accesso dell'Assemblea alla sede del Consorzio.

Sono a carico del Consorzio i rimborsi spese e diarie dovuti ai Deputati amministrativi per i sopralluoghi di cui all'art. 3 dl presente Regolamento e per il funzionamento della Deputazione.

Art. 13

E' in facoltà di consigli comunali nominare – scegliendolo nel proprio seno - oltre al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente.

Art. 14

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. E' in facoltà dei suoi membri farsi assistere dal segretario e dal tecnico del rispettivo comune.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione amministrativa sono pubblicate agli Albi Pretori dei Comuni consorziati nei modi e nei termini di legge.

Art. 16

Il Presidente del Consorzio convoca e presiede la Deputazione Amministrativa.

Art. 17

Il segretario del Consorzio cura la tenuta del Registro delle deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione, stende la corrispondenza, compila i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente, nonché i mandati di pagamento e le reversali di cassa, assiste alle sedute degli organi amministrativi e adempie a quanto prescritto dalla legge. Tiene inoltre aggiornato un registro – partitario dei singoli Comuni per le quote attribuite ed assegnate.

Art. 18

Spetta all'Assemblea fissare il compenso dovuto al Segretario, al Tesoriere e al Tecnico.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano in quanto applicabili le disposizioni legislative vigenti per i Comuni e i Consorzi.

Il
Il Segretario Consorziale
Cav. CHIAFFREDO FERRATO
ERMINIO SACCO

Presidente

Decreto Prefettizio 15/07/1955, n. 43362 - Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice

.....

*IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO*

DIV.
N. 43362

VISTO il foglio n. 1058 del 28.2.1955, col quale il Ministero dei Lavori Pubblici, ha fatto notificare, tramite l'Ufficio del genio Civile, ai Comuni compresi nel bacino imbrifero del Pellice di cui al D.M. 14.12.1954 n.7038, il termine del 30 giugno 1955, entro il quale i predetti Enti potevano presentare, alla Prefettura di Torino, la domanda per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'art. 1, 2, e 3 comma, della legge 27.12.1953, n. 954, relativa alla ripartizione del sovracanone dovuto dalle Società utilizzatrici di acque pubbliche oppure potevano dichiarare di non aderire alla costituzione dei Consorzi stessi;

VISTO che col predetto foglio si comunica, altresì, che, qualora, in un gruppo di Comuni della stessa Provincia, più dei due quinti di essi abbiano dichiarato di non voler aderire alla costituzione dei Consorzi obbligatori, oppure abbiano lasciato trascorrere il termine del 30 giugno 1955 senza produrre alla Prefettura domanda intesa alla costituzione dei Consorzi stessi, provvederà il Ministero dei Lavori Pubblici alla ripartizione del sovracanone previsto dalla legge a termini dell'art. 2 della legge stessa;

VISTE le deliberazioni n. 320 del 26.6.1955 del comune di Fenestrelle

N. 50 del 28.6.1955 del Comune di Pomaretto

N. 25 del 22.6.1955 del Comune di Luserna S. Giovanni

N. 268 del 25.6.1955 del Comune di Prali

N. 17 del 8.5.1955 del Comune di Bricherasio

N. 147 del 30.6.1955 del Comune di Bobbio Pellice

N. 25 del 19.6.1955 del Comune di Pramollo

N. 35 del 18.6.1955 del Comune di S. Germano Chisone

N. 12 del 29.6.1955 del Comune di Porte

N. 58 del 28.6.1955 del Comune di Sauze di Casana

N. 36 del 28.6.1955 del Comune di Perosa Argentina

N. 203 del 24.6.1955 del Comune di Salza di Pinerolo

N. 20 del 28.6.1955 del Comune di Pragelato

N. 126 del 30.6.1955 del Comune di Villar Pellice

N. 250 del 26.6.1955 del Comune di Massello

N. 26 del 25.6.1955 del Comune di San Secondo di Pinerolo

N. 375 del 27.6.1955 del Comune di Perrero

N. 8 del 27.6.1955 del Comune di Lusernetta

N. 95 del 26.6.1955 del Comune di Pinerolo

N. 21/C Del 21.6.1955 del Comune di Bibiana

N. 24 del 24.6.1955 del Comune di Rorà

N. 113 del 28.6.1955 del Comune di Angrogna

N. 47 del 26.6.1955 del Comune di Pinasca

N. 325 del 28.6.1955 del Comune di Usseux

N. 14 del 29.6.1955 del Comune di Roreto Chisone

con le quali di detti Comuni hanno deciso di costituirsi in consorzio obbligatorio ;

CONSIDERATO che su n. 29 Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del Pellice, n. 20 Comuni e cioè più di tre quinti del numero totale hanno deliberato in un unico Consorzio, e di conseguenza, può essere costituito un Consorzio obbligatorio anche per gli altri Comuni dello stesso bacino;

COSIDERARTA l'opportunità di adottare un successivo provvedimento per l'approvazione dello Statuto consortile, non ancora predisposto e per la determinazione del comune Capoconsorzio;

SENTITO il parere favorevole della Giunta Provinciale Amministrativa espressa il 14.7.1955 , n. 43362;

VISTO il T.U. 11.12.1933 N.1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

RICHIAMATA la legge 27.12.1953 n.959 , recante norme modificative del T.U. 11.12.1933 n. 1775 ;

RICHIAMATO il D.M. 14.12.1954 , n. 7038 , delimitante il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

VISTO l'art. 156 del T.U. 3.3.1934 , n. 383 della Legge Comunale e Provinciale, modificato dall'art. 1 della Legge 27.6.1942 , n. 851;

D E C R E T A

E' approvata la costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice, tra i Comuni di Bobbio Pellice Villar Pellice, Rorà, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, S. Germano Chisone, Porte, S. Secondo di Pinerolo, Bricherasio, Torre Pellice e Pramollo.

Con provvedimento successivo saranno approvati lo statuto e sede del Consorzio.

I Sindaci dei Comuni suindicati, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

TORINO , 15 luglio 1955

Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano nel Po

.

TITOLO 1° COSTITUZIONE

Capitolo 1°

Sede, perimetro e scopo

Art. 1

E' costituito il Consorzio, per il bacino imbrifero montano del Pellice, fra i ventinove Comuni della Provincia di Torino e cioè :

1°) Angrogna, 2°) Bibiana, 3°) Bobbio Pellice, 4°) Bricherasio, 5°) Fenestrelle, 6°) Inverso Pinasca, 7°) Luserna San Giovanni, 8°) Lusernetta, 9°) Massello, 10°) Perosa Argentina, 11°) Perrero, 12°) Pinasca, 13°) Pinerolo, 14°) Pomaretto, 15°) Porte, 16°) Praly, 17°) Pragelato, 18°) Pramollo, 19°) Rorà, 20°) Roreto Chisone, 21°) Salza di Pinerolo, 22°) San Germano Chisone, 23°) San Secondo di Pinerolo, 24°) Sauze di Cesana, 25°) Sestriere, 26°) Torre Pellice, 27°) Usseaux, 28°) Villar Pellice e 29°) Villar Perosa, compresi nel perimetro di cui all'articolo seguente.

Art. 2

Il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice è delimitato dall'art. 1° del Decreto 14 dicembre 1954, del Ministro dei Lavori Pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 10 gennaio 1955, n° 6.

Art. 3

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice" ed ha la sua sede nella Città di Pinerolo.

Art. 4.

Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione ad un fondo comune consorziale delle somme derivanti dal sovracanone che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice - anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del bacino imbrifero montano - sono obbligati al pagamento, a norma dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n° 959, e l'impiego collettivo delle somme stesse, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Art. 5.

Il Consorzio eserciterà le sue funzioni istituzionali tenendo distinte le sue gestioni in quattro Sezioni comprendenti la Val Pellice, la Val Germanasca, l'Alta Val Chisone e la Bassa Val Chisone.

Art. 6.

Sono compresi nella Sezione 1^ "Val Pellice" nove Comuni e cioè:

1°) Angrogna, 2°) Bibiana, 3°) Bobbio Pellice, 4°) Bricherasio, 5°) Luserna San Giovanni, 6°) Lusernetta, 7°) Rorà, 8°) Torre Pellice e 9°) Villar Pellice.

Sono compresi nella Sezione 2^ "Val Germanasca" cinque Comuni e cioè: 1°) Massello, 2°) Perrero, 3°) Pomaretto, 4°) Praly e 5°) Salza di Pinerolo.

Sono compresi nella Sezione 3^ "Alta Val Chisone" sette Comuni e cioè: 1°) Fenestrelle, 2°) Perosa Argentina, 3°) Pragelato, 4°) Roreto Chisone, 5°) Sauze di Cesana, 6°) Sestriere e 7°) Usseaux.

Sono compresi nella Sezione 4^ "Bassa Val Chisone" otto Comuni e cioè: 1°) Inverso Pinasca, 2°) Pinasca, 3°) Pinerolo, 4°) Porte, 5°) Pramollo, 6°) San Germano Chisone, 7°) San Secondo di Pinerolo e 8°) Villar Perosa.

Art. 7.

Le somme derivanti al Consorzio dai sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n° 959, e tutte le altre entrate di spettanza consorziale, dopo avere provveduto alle spese d'interesse generale ed amministrativo dell'Ente, verranno impiegate collettivamente per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4, in base ai seguenti criteri proporzionali:

a) per il gruppo dei Comuni della Sezione 1^ "Val Pellice" il 21% (ventuno per cento);

b) per il gruppo dei Comuni della Sezione 2^ "Val Germanasca" il 18% (diciotto per cento);

c) per il gruppo dei Comuni della Sezione 3^ "Alta Val Chisone" il 43% (quarantatré per cento);

d) per il gruppo dei Comuni della Sezione 4^ "Bassa Val Chisone" il 18% (diciotto per cento).

Detta ripartizione sarà sottoposta a revisione, ai sensi del successivo art. 55, ogni qualvolta vengano a verificarsi variazioni sensibili nelle produzioni delle centrali idroelettriche.

Art. 8.

Le somme stanziare nel bilancio consorziale, in base ai criteri di distribuzione proporzionale di cui al precedente art. 7, per qualsiasi motivo non erogate per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere a favore del progresso economico e sociale nei Comuni di ciascuna Sezione, in cui è ripartito il perimetro consorziale, dovranno essere inderogabilmente utilizzate per spese concernenti i Comuni di ciascuna Sezione, non essendo in alcun modo consentito usufruire delle somme medesime per scopi diversi.

Art. 9.

Per la costruzione ed esecuzione di opere di natura straordinaria e per il raggiungimento di fini sociali, di carattere assolutamente eccezionale, interessanti uno o più Comuni od una o più Sezioni del Consorzio, l'Assemblea consorziale, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti, può derogare dal criterio dell'impiego proporzionale delle somme, derivanti al Consorzio dai sovracanonici, di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Il Consorzio è di durata illimitata, cessa di pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguiti per la sua costituzione.

Art. 11.

Il Consorzio è riconosciuto in Ente Morale a norma dell'art. 162 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383.

TITOLO II°

AMMINISTRAZIONE

Capitolo 2°

Organi del Consorzio

Art. 12.

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Consorziale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capitolo 3°

L'Assemblea Consorziale

Art. 13.

L'Assemblea Consorziale è costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati, eletti dai rispettivi Consigli nel proprio seno, in ragione di un rappresentante per ciascun Comune.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale il Commissario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere comunale, alla sostituzione di colui che, per il fatto dello scioglimento del Consiglio, sia decaduto dalla carica di consigliere.

Art. 14.

I componenti dell'Assemblea Consorziale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 15.

Gli Amministratori del Consorzio possono essere sospesi o decadere "de jure" dalla loro carica, quando ricorrono gli estremi di cui agli articoli 270 e 271 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383, e successive modifiche.

Art. 16.

L'Assemblea Consorziale deve obbligatoriamente riunirsi, in via ordinaria, due volte all'anno: non oltre il mese di marzo per l'impiego delle somme consorziali derivanti dai sovracanonici di cui allo art. 4; non oltre il mese di

ottobre per la compilazione del bilancio preventivo, che deve essere comunicato a tutti i Comuni consorziati.

Art. 17.

L'Assemblea Consorziale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta domanda da tanti componenti dell'Assemblea che, riuniti, rappresentino una terza parte dell'Assemblea stessa.

Art. 18.

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte dal Presidente con avvisi scritti da recapitare ai rappresentanti consorziali, a mezzo di piego raccomandato, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso dovrà, indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli oggetti da trattare.

La riunione dell'Assemblea potrà avere luogo, oltre che nella sede consorziale, nella residenza di uno qualsiasi dei Comuni consorziati.

Art. 19.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna riunione dell'Assemblea Consorziale sarà pubblicato all'albo pretorio di tutti i Comuni consorziati, almeno tre giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 20.

La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti la metà dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea potrà essere riunita in seconda convocazione, purché ne sia fatta esplicita menzione nell'avviso di convocazione, e le deliberazioni sono valide purché intervengano quattro membri.

Art. 21.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente; in sua vece dal Vice-Presidente più anziano.

Funzionerà da Segretario il Segretario del Consorzio.

Art. 22.

Nelle sue riunioni l'Assemblea:

- 1) elegge il Presidente del Consorzio;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) nomina il Segretario del Consorzio;
- 5) delibera sul consuntivo dell'anno precedente;
- 6) delibera il preventivo dell'anno successivo;
- 7) delibera sui criteri generali e di massima che debbono regolare l'attività consorziale;
- 8) approva i progetti tecnici ed economici per l'esecuzione delle opere e per il raggiungimento delle finalità sociali, quando importino una spesa superiore alle £. 750.000 (settecentocinquanta mila);

9) delibera sui contratti e sulle convenzioni che impegnino il Consorzio oltre i dodici anni, o per una somma eccedente le lire cinquecentomila;

10) delibera su mozioni che venissero presentate dal Consiglio Direttivo o dai Consigli dei Comuni consorziati, rappresentanti almeno cinque Comuni consorziati;

11) propone ai Comuni le modifiche allo statuto consorziale;

12) ratifica le delibere d'urgenza prese dal Consiglio Direttivo;

13) e in generale delibera su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consorziale e che non sono attribuiti alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 23.

Per lo studio e per l'esame dei particolari problemi di ciascuna Valle, l'Assemblea può suddividersi e riunirsi in quattro separate Sezioni, come disposto dall'art. 5.

Ogni Sezione verrà convocata dal Vice-Presidente, che la presiede.

Capitolo 4°

Il Consiglio Direttivo

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è composto di numero otto membri, eletti dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno, ed è presieduto dal Presidente del Consorzio.

Art. 25.

Nel Consiglio Direttivo debbono essere rappresentati due componenti per ogni Sezione.

A tale effetto, ciascun componente dell'Assemblea scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

Art. 26.

La durata in carica dei Consiglieri, le modalità della loro nomina e delle loro sedute, nonché i motivi di decadenza, sono gli stessi di quelli vigenti per gli Assessori Comunali.

Art. 27.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno quattro Vice-Presidenti, incaricati di presiedere le quattro Sezioni in cui si articola il Consorzio.

Art. 28.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1) dare esecuzione, con l'assistenza tecnica, ai progetti delle opere approvate dall'Assemblea Consorziale;

2) dare attuazione ai provvedimenti di carattere sociale deliberati dall'Assemblea Consorziale;

3) approvare i progetti tecnici ed economici quando importino una spesa fino a £. 750.000;

4) determinare gli usi delle proprietà consorziali e compiere gli atti dispositivi rispetto alle stesse;

5) vigilare alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere e proprietà del Consorzio, facendo eseguire, a tempo debito e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le necessarie riparazioni;

6) far eseguire, in via d'urgenza, tutti quei lavori e riparazioni che si rendessero assolutamente indispensabili a tutela degli interessi del Consorzio, salvo di riferire all'Assemblea nella sua prima adunanza;

7) deliberare sui contratti e sulle convenzioni che impegnino il Consorzio fino a dodici anni, o per una somma inferiore alle £. 500.000;

8) promuovere e sostenere in giudizio ogni azione;

9) redigere il conto consuntivo dell'anno precedente e preparare il bilancio preventivo dell'anno successivo, tenendo distinte da un lato le spese ordinarie e straordinarie e dall'altro lato le spese da erogarsi separatamente per ogni Sezione dei gruppi di Comuni compresi nel Consorzio;

10) provvedere alla convocazione dell'Assemblea Consorziale, sia per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie, fissando l'ordine del giorno, predisponendo tutti gli elementi necessari per la trattazione degli affari ivi segnati e curando, infine, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

11) proporre i regolamenti dei vari servizi, da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea;

12) provvedere alla nomina e al licenziamento del personale, escluso il Segretario, e ad affidare gli incarichi a professionisti per progetti ed assistenza tecnica;

13) provvedere al servizio di Esattoria e di Cassa;

14) disporre storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva;

15) disporre l'erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese a calcolo e variabili e per servizi in economia;

16) fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, economica, sociale e disciplinare degli affari ed oggetti tutti del Consorzio, in conformità alle leggi in vigore, al presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea, col mandato, in generale, di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio e di benessere per il Consorzio e per le popolazioni dei Comuni consorziati.

Art. 29.

Il Consiglio Direttivo, in caso d'urgenza, prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione e sia dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea.

Tali deliberazioni debbono essere comunicate all'Assemblea, nella sua prima adunanza, e da questa ratificate.

Capitolo 5°

Il Presidente

Art. 30.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei componenti dell'Assemblea ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero di votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Vice-Presidente anziano, se il Consiglio Direttivo è in funzione, altrimenti dal componente più anziano di età dell'Assemblea.

Art. 31.

Il Presidente, ed in sua vece, il Vice-Presidente anziano, e il rappresentante legale del Consorzio, e lo rappresenta in giudizio e in tutti i rapporti con le Autorità governative e comunali, e con i terzi.

Art. 32.

Spetta al Presidente:

1) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e presiederne le sedute;

2) eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

3) sorvegliare il buon andamento degli uffici consorziali, avendo facoltà di infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dello stipendio fino ad un mese, con riserva; per le mancanze più gravi, di riferirne al Consiglio Direttivo per gli ulteriori provvedimenti;

4) disporre i pagamenti mediante mandati, firmati da lui e dal Segretario;

5) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque cosa, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo a riferire al Consiglio nella prossima seduta.

Art. 33.

Il Presidente, in tutte le sue mansioni, può essere coadiuvato dai Vice Presidenti.

Capitolo 6°

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri. Essi sono eletti dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno, durano in carica un anno, possono essere rieletti e debbono essere scelti fra i componenti estranei al Consiglio Direttivo cui si riferisce il conto.

Per la elezione dei Revisori deve essere osservato il criterio della rappresentanza di tutte le Valli.

Art. 35.

Al Collegio dei Revisori spetta:

1) l'esame dei libri di contabilità dell'azienda consorziale per accertare la bontà del metodo di scritturazione seguito e l'esattezza delle impostazioni;

2) l'esame del bilancio consuntivo ed allegati giustificativi, redigendo opportuna relazione all'Assemblea.

I conti saranno presentati dal Consiglio Direttivo ai Revisori almeno un mese prima della seduta dell'Assemblea, mettendo a loro disposizione tutti i documenti contabili, e la presidenza deve fornire loro tutti gli schiarimenti e delucidazioni che fossero necessari ed opportuni affinché i Revisori possano esplicitare completamente il loro mandato.

Capitolo 7°

Disposizioni Generali

Art. 36.

I processi verbali delle sedute dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo sono redatti in succinto, in appositi registri, dal Segretario, il quale ne dà lettura in fine di seduta, a meno che la maggioranza, espressamente, non decida di rimandare la lettura alla seduta successiva.

Il verbale, appena approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 37.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi saranno esposti per otto giorni consecutivi, presso la Segreteria di Pinerolo, a libera visione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni consorziati.

Il Presidente pubblicherà l'avviso di tale esposizione all'albo pretorio di tutti i Comuni consorziati.

Inoltre, tutte le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo devono essere pubblicate all'albo del Comune di Pinerolo e rimanervi esposte per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente pubblicherà le deliberazioni dell'Assemblea all'albo di tutti i Comuni consorziati.

Art. 38.

Qualunque cittadino, purché iscritto nelle liste elettorali dei Comuni consorziati, desideri copia dei verbali dell'Assemblea o di altro qualsiasi documento o atto del Consorzio, può ottenerla mediante il rimborso delle spese per la carta da bollo ed il pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal Segretario del Consorzio, fanno fede pel Consorzio stesso come gli originali di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio Direttivo, eccezionalmente, per gravi motivi, potrà, su proposta del Presidente, rifiutare il rilascio di tali copie.

Art. 39.

I Rappresentanti nell'Assemblea, il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori entrano in carica col primo gennaio dell'anno susseguente a quello della seguita nomina, e cessano col 31 dicembre di quell'anno in cui compiono l'epoca loro assegnata.

Nel caso di nomine ritardate o suppletive, gli eletti entrano subito in carica, e cessano col 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero compiuto il loro tempo se fossero entrati in carica col primo gennaio dell'anno in cui furono nominati.

Ove succeda ritardo nelle elezioni i cessanti restano in carica fino all'effettiva sostituzione.

TITOLO III

FUNIONAMENTO

Capitolo 8°

IL Segretario

Art. 40.

Il Segretario è nominato con deliberazione dell'Assemblea. Egli:

a) cura l'osservanza di ogni convenzione stipulata dal Consorzio e vigila perchè siano mantenuti secondo i titoli, i diritti, gli oneri e le servitù già attive che passive esistenti sulle proprietà consorziali;

b) dirige e sorveglia il buon funzionamento amministrativo, predisporre i bandi degli appalti ed i contratti e cura le liquidazioni;

c) prepara e presenta al Consiglio Direttivo il progetto dei bilanci preventivi e consuntivi e di quanto occorre per i bisogni della successiva annata e compila un rapporto dimostrativo per i provvedimenti relativi;

d) provvede alla regolare tenuta dei libri consorziali, di quello dei verbali, del libro dei mandati, di quello delle riscossioni e dei pagamenti e degli altri occorrenti;

e) è depositario responsabile dei registri e dei documenti del Consorzio, e non potrà permettere che siano asportati dall'archivio senza regolare ricevuta e previa apposita autorizzazione del Presidente;

f) firma col Presidente i mandati di pagamento e di riscossione;

g) assiste con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui è Segretario;

h) dirige e sorveglia gli impiegati e salariati del ramo amministrativo e tecnico.

Art. 41.

La sospensione o revocazione o destituzione del Segretario, non può essere deliberata che a scrutinio segreto col voto di due terzi dei componenti in carica, sentite le di lui discolpe davanti all'Assemblea.

Durante la sospensione le funzioni del Segretario verranno provvisoriamente disimpegnate da altra persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 42.

Con il consenso dell'Amministrazione interessata e con l'autorizzazione del Prefetto, le funzioni di Segretario possono essere affidate al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio.

Capitolo 9°

Impiegati Consorziali

Art. 43.

Ove occorra, il Consorzio potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive Amministrazioni Comunali, dell'opera di quello dipendente dai Comuni consorziali.

Le nomine sono fatte dal Consiglio Direttivo.

Art. 44.

Gli impiegati tecnici, amministrativi e d'ordine, ed i salariati sono assunti dal Consiglio Direttivo secondo le norme di ammissione che il Consiglio stesso delibera di adottare di volta in volta.

Essi dipendono dal Consiglio Direttivo, e, per sua delegazione, dal Presidente del Consorzio; e si dividono in impiegati assunti con atto di nomina a tempo determinato, ed impiegati avventizi assunti per i bisogni saltuari ed eccezionali.

Capitolo 10°

Esattoria e Cassa

Art. 45.

Il Tesoriere Comunale di Pinerolo, prestando una seconda cauzione, che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, potrà essere incaricato dell'Ufficio di Cassiere del Consorzio.

Art. 46.

Il Cassiere rilascia le quietanze sempre staccate da un registro a matrice unicamente destinato per le ricevute delle somme riscosse.

Egli non esegue i pagamenti che sopra mandati staccati da un registro a matrice, firmati dal Presidente e dal Segretario, verificando che le somme da pagarsi siano scritte nel mandato in cifre

e in lettere che corrispondano perfettamente nel loro importo.

Il Cassiere è responsabile dei pagamenti irregolarmente eseguiti.

Art. 47.

Il Cassiere deve notare giornalmente le entrate di ogni natura nel registro delle riscossioni e le uscite in quello delle spese, presentando, alla fine di ogni mese, i due registri, per le opportune verifiche al Segretario, il quale dovrà firmare immediatamente dopo l'ultima scritturazione onde comprovare la verifica effettuata.

Art. 48.

Qualora il fondo di cassa fosse esuberante ai bisogni del Consorzio, il Presidente potrà ordinare il deposito fruttifero all'eccedenza in nome ed a profitto del Consorzio, presso un istituto di credito, designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 49.

Il Cassiere è sotto l'immediato controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, che procederanno anche a straordinarie verifiche della gestione, quando lo crederanno opportuno nell'interesse del Consorzio.

Il Cassiere, a sue spese e sotto la sua personale responsabilità, può avere un gerente preventivamente accettato dal Consiglio Direttivo.

Capitolo 11°

Lavori Consorziali

Art. 50.

L'esecuzione delle opere e dei lavori consorziali di qualunque genere, compresi quelli di ordinaria manutenzione, si effettuerà con le norme in vigore per i lavori dello Stato.

In circostanze speciali, però, l'Assemblea, o il Consiglio Direttivo, potrà disporre altrimenti, ed in casi urgenti anche il Presidente potrà prendere le

opportune disposizioni, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Capitolo 12°

V a r i e

Art. 51.

Si applicano al Consorzio, per quanto riguarda le sue funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e la tutela governativa, le norme stabilite per il Comune di Pinerolo, che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 52.

I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni del Consorzio, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.

Art. 53.

La vigilanza e tutela, nonché la giurisdizione contabile, nei riguardi del Consorzio, sono esercitate rispettivamente dal Prefetto, dalla Giunta Provinciale Amministrativa e dal Consiglio di Prefettura.

Art. 54.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Prefetto il giuramento prescritto dalla legge in vigore.

Art. 55.

Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del Consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto ed estese le attribuzioni al raggiungimento di nuovi fini.

Art. 56.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Decreto Prefettizio 11/01/1956, n. 50445 - *Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice*

.....
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

DIV.
N° 50445/3^

Visto il proprio decreto n° 43362, in data 15.7.1955, col quale è stato costituito il consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice tra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Rorà, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa;

Visto che in detto decreto si faceva espressa riserva di approvare, con successivo provvedimento, lo statuto consortile, allora non ancora predisposto, e di determinare la sede del Consorzio;

Viste le deliberazioni n. 171, del 26.7.1955, del Comune di Angrogna, n° 30/C, del 28.8.1955, del Comune di Bibiana, n° 25, del 1.12.1955, del Comune di Bobbio Pellice, n° 31, del 18.12.1955, del Comune di Bricherasio, n° 328 del 31.7.1955 del Comune di Fenestrelle, n° 17 del 30.10.1955 del Comune di Pinasca, n° 16 del 7.8.1955 del Comune di Luserna S. Giovanni, n° 14 del 4.8.1955 del Comune di Lusernetta, n° 273 del 19.12.1955 del Comune di Massello, n° 67 del 1.9.1955 del Comune di Perosa Argentina, n° 403 del 21.12.1955 del Comune di Perrero, n° 66 del 28.8.1955 del Comune di Pinasca, n° 124 del 28.7.1955 del Comune di Pinerolo, n° 66 del 7.9.1955 del Comune di Pomaretto, n° 16 del 9.10.1955 del Comune di Porte, n° 40/A del 9.9.1955 del Comune di Pragelato, n° 296 del 28.12.1955, del Comune di Prali, n° 33 del 9.9.1955 del Comune di Pramollo, n° 10/C del 28.8.1955 del Comune di Rorà, n° 25 del 4.8.1955 del Comune di

Roreto Chisone, n° 230 del 30.12.1955 del Comune di Salza di Pinerolo, n° 44 dell'11.8.1955 del Comune di S. Germano Chisone, n° 59 del 26 11.1955 del Comune di S. Secondo di Pinerolo, n° 70 del 13.8.1955 del Comune di Sauze di Cesana, n° 45 del 30.7.1955 del Comune di Sestriere, n° 61 del 27.7.1955 del Comune di Torre Pellice, n° 334 del 10.8.1955 del Comune di Usseaux, n° 11 del 22.8.1955 del Comune di Villar Pellice, n° 51 del 7.8.1955 del Comune di Villar Perosa, con le quali i detti Comuni hanno proposto lo statuto consortile ed il Comune Capoconsorzio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10 gennaio 1955;

Visto il T.U. 11.12.1933, n° 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

Vista la L. 27.12.1953, n° 959, recante norme modificative del T.U. 11.12.1933, n° 1775;

Visto il D.M. 14.12.1954 n° 7038, delimitante il perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice;

Visto l'art. 156 del T.U. 3.3.1934, n° 383, della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 1 della L. 27.6.1942, n° 851;

D E C R E T A :

E' approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice tra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Rorà, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa.

La sede del Consorzio è stabilita nel Comune di Pinerolo.

I Sindaci dei Comuni su indicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

TORINO, 11 gennaio 1956.

Decreto Ministeriale 16/05/1960, n. 2131 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Sangone



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

N. 2131

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 recante norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana, integrata con la legge 30 dicembre 1959 n. 1254;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, integrato con i decreti ministeriali 21 giugno 1956 n. 3405, 25 ottobre 1956 n. 5571 e 26 novembre 1956 n. 5357, con il quale, tra l'altro, fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone, in provincia di Torino;

VISTO il decreto del Prefetto di Torino 15 luglio 1955 n. 22572, integrato con decreto prefettizio 15 dicembre 1956 n.75046/79539, con il quale fu costituito fra i comuni interessati dal bacino imbrifero montano del Sangone il Consorzio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge anzidetta 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il successivo decreto prefettizio 28 gennaio 1959 n. 50249 con il quale il detto Consorzio è stato sciolto;

VISTO il decreto ministeriale 13 luglio 1959 n. 2460 con il quale fu ripartita, fra i comuni interessati, giusta percentuali fra loro concordate provvisoriamente, la somma di L. 11.746.713 (undicimilioni settecentoquarantaseimila settecentotredici) introitata fino al 15 maggio 1959;

VISTE le dichiarazioni con le quali i comuni interessati dal bacino imbrifero montano del Sangone:

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le somme introitate e da introitare, dei sovracanoni in questione secondo le percentuali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

b) si sono impegnati a restituire le somme assegnate qualora ciò fosse reso necessario dall'esito delle cause attualmente in corso

concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

CONSIDERATO che può approvarsi l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 della cennata legge 27 dicembre 1953, n. 959, e che in base alle percentuali di cui al detto riparto definitivo deve essere assegnata e ripartita la somma di L. 1.670.000 giacente al 15 marzo 1960 sul conto corrente intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, di cui al citato art. 2 della legge;

D E C R E T A :

ART.1 - La ripartizione del provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice interessati dal perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone, è stabilita in via definitiva secondo le seguenti percentuali;

Coazze	38 %
Giaveno	32 %
Valgioie	6 %
Trana	6 %
Cumiana	6 %
Sangano	6 %
Piovasco	<u>6 %</u>
	100 %

ART.2 - E' conseguentemente assegnata ai sottospecificati comuni, interessati dal bacino imbrifero montano del Sangone, la somma di L. 1.670.000 (unmilione seicento settantamila), giacente presso il conto corrente della Banca d'Italia al 15 marzo 1960, ripartita, in base alle percentuali suindicate, nella seguente misura:

Coazze	38 %	634.600
Giaveno	32 %	534.400
Valgioie	6 %	100.200
Trana	6 %	100.200
Cumiana	6 %	100.200
Sangano	6 %	100.200
Piovasco	<u>6 %</u>	<u>100.200</u>
	100 %	1.670.000

Roma, li 16 MAG. 1960

Decreto Ministeriale 04/10/1960, n. 3753 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia

.....



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 3753

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959, integrata con la legge 30 dicembre 1959 n. 1254, recante norme modificative, riguardanti l'economia montana, al T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, integrato con i decreti ministeriali 26 novembre 1957 n. 5336 e 2 febbraio 1960 n. 417, con il quale, tra l'altro, è stato delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

CONSIDERATO che i comuni rientranti in tale bacino non hanno deliberato con la prescritta maggioranza la costituzione del Consorzio previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge anzidetta 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTI il provvedimento 4 dicembre 1956 n. 6444 con il quale fu ripartita fra i comuni anzidetti, in base a percentuali provvisorie fra loro concordate, la somma di L. 149.248.154 introitata fino al 31 ottobre 1956 ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 per sovracanoni afferenti il bacino imbrifero montano in parola, e il successivo decreto 2 febbraio 1960 n. 17 con il quale fu ripartita l'ulteriore somma di L. 255.500.000, introitata fino al 30 giugno 1959, sempre in base a percentuali provvisorie tra loro concordate;

VISTA la nota 9 agosto 1960 n. 61043 della Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni dei comuni interessati dal bacino imbrifero montano della Dora Riparia con le quali essi:

a) - hanno accettato il riparto definitivo, per le somme introitate e da introitare, in aggiunta a quelle anzidette già ripartite di L. 149.248.154 + 255.500.000 = 404.748.154, dei sovracanoni in questione secondo le percentuali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

b) - si sono impegnati a restituire le somme assegnate qualora ciò si rendesse necessario dall'esito delle cause attualmente in corso concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 959;

CONSIDERATO che può approvarsi l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'art. 2 della cennata legge 27 dicembre 1953 n. 959, e che in base alle percentuali di cui al detto riparto deve essere assegnata e ripartita la somma di L. 8.455.000 giacente al 20 agosto 1960 sul conto corrente intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, di cui al citato articolo 2 della legge;

D E C R E T A

Art.1) - Rimangono fermi i riparti di cui al provvedimento 4 dicembre 1956 n. 6444 e al decreto ministeriale 2 febbraio 1960 n. 17 per complessive L. 149.248.154 + 255.500.000 = 404.748.154.

Art.2) - La ripartizione del provento degli ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, integrata con la legge 30 dicembre 1959 n. 1254, dovuti dai concessionari di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avanti opere di presa situate in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Riparia, è stabilito in via definitiva secondo le seguenti percentuali:

1) ALMESE	1,85 %
2) AVIGLIANA	2,50 %
3) BARDONECCHIA	8,17 %
4) BORGONE DI SUSÀ	1,46 %
5) BRUZOLO	2,10 %
6) BUSSOLENO	3,05 %
7) CAPRIE	2,30 %
8) CASELETTE	1,01 %
9) CHIOMONTE	2,92 %
10) CHIUSA S. MICHELE	1,60 %
11) CHIANOCCO	2,35 %
12) CONDOVE	4,75 %
13) CESANA	4,92 %

14) CLAVIERE	1,60 %	6) BUSSOLENO	3,05 %
15) EXILLES	3,34 %		L. 257.878
16) GIAGLIONE	3,20 %	7) CAPRIE	2,30 %
17) GRAVERE	1,75 %		L. 194.465
18) MATTIE	2,60 %	8) CASELETTE	1,01 %
19) MONCENISIO	1,80 %		L. 85.396
20) MOMPANTERO	3,50 %	9) CHIOMONTE	2,92 %
21) MEANA DI SUSÀ	2,35 %		L. 246.886
22) NOVALESA	3,06 %	10) CHIUSA S. MICHELE	1,60 %
23) RUBIANA	2,50 %		L. 135.280
24) SAN DIDERO	1,70 %	11) CHIANOCCO	2,35 %
25) SANT'ANTONINO DI SUSÀ	1,85 %		L. 198.693
26) SANT'AMBROGIO	1,55 %	12) CONDOVE	4,75 %
27) SAUZE DI CESANA	5,15 %		L. 401.613
28) SESTRIERE	1,60 %	13) CESANA	4,92 %
29) SAUZE D'OULX	1,40 %		L. 415.986
30) S. GIORIO	2,30 %	14) CLAVIERE	1,60 %
31) SUSÀ	3,10 %		L. 135.280
32) OULX	4,27 %	15) EXILLES	3,34 %
33) VILLARFOCCHIARDO	2,40 %		L. 282.397
34) VAIE	1,95 %	16) GIAGLIONE	3,20 %
35) VALGIOIE	1,10 %		L. 270.560
36) VENALZIO	2,85 %	17) GRAVERE	1,75 %
37) VILLARDORA	1,55 %		L. 147.963
38) SALBETRANDE	2,55 %	18) MATTIE	2,60 %
			L. 219.830
		19) MONCENISIO	1,80 %
			L. 152.190
		20) MOMPANTERO	3,50 %
			L. 295.925
		21) MEANA DI SUSÀ	2,35 %
			L. 198.693
		22) NOVALESA	3,06 %
			L. 258.723
		23) RUBIANA	2,50 %
			L. 211.375
		24) SAN DIDERO	1,70 %
			L. 143.735
		25) SANT'ANTONINO DI SUSÀ	1,85 %
			L. 156.418
		26) SANT'AMBROGIO	1,55 %
			L. 131.052
		27) SAUZE DI CESANA	5,15 %
			L. 435.432
		28) SESTRIERE	1,60 %
			L. 135.280

Art.3) E' conseguentemente assegnata ai sottospecificati comuni, interessati dal bacino imbrifero montano della Dora Riparia, la somma di L. 8.455.000 giacente sul conto corrente della Banca d'Italia al 20 agosto 1960, ripartita in base alle percentuali suindicate, nella seguente misura:

1) ALMESE	1,85 %
	L. 156.417
2) AVIGLIANA	2,50 %
	L. 211.375
3) BARDONECCHIA	8,17 %
	L. 690.774
4) BORGONE DI SUSÀ	1,46 %
	L. 123.443
5) BRUZOLO	2,10 %
	L. 177.555

29) SAUZE D'OULX	1,40 % L. 118.370	35) VALGIOIE	1,10 % L. 93.005
30) S. GIORIO	2,30 % L. 194.465	36) VENALZIO	2,85 % L. 240.967
31) SUSÀ	3,10 % L. 262.105	37) VILLARDORA	1,55 % L. 131.052
32) OULX	4,27 % L. 361.028	38) SALBETRÀND	2,55 % L. 215.602
33) VILLARFOCCHIÀRDÒ	2,40 % L. 202.920	ROMA, lì 4 ottobre 1960	
34) VAIE	1,95 % L. 164.872		

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 504 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 504

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 il bacino imbrifero montano del fiume DORA RIPARIA, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 1960 n. 3753, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi agli impianti idroelettrici aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il quale, tra l'altro, a modifica ed integrazione del sopra richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1954 numero 7038, è stato delimitato il bacino imbrifero montano del fiume DORA RIPARIA, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che a seguito della ripermutazione del bacino imbrifero montano del fiume DORA RIPARIA risultano compresi in detto bacino gli stessi Comuni già precedentemente inclusi;

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel suddetto bacino imbrifero montano, ricadenti in provincia di Torino, non si sono ancora costituiti in consorzio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959;

CHE non vi sono circostanze nuove che implichino la variazione delle percentuali di

ripartizione dei sovracanoni già stabilite con il soprarichiamato decreto ministeriale 4 ottobre 1960 n. 3753;

RITENUTO, pertanto, che il riparto dei sovracanoni in parola deve essere effettuato secondo le suddette percentuali;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 febbraio 1974 n. 32;

D E C R E T A

Art.1) - Il provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254, relative agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume DORA RIPARIA, delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, è ripartito fra i Comuni della provincia di Torino compresi in tale bacino, nelle seguenti percentuali:

ALMESE	1,85 %
AVIGLIANA	2,50 %
BARDONECCHIA	8,17 %
BORGONE DI SUSÀ	1,46 %
BRUZOLO	2,10 %
BUSSOLENO	3,05 %
CAPRIE	2,30 %
CASELETTE	1,01 %
CHIOMONTE	2,92 %
CHIUSA SAN MICHELE	1,60 %
CHIANOCCO	2,35 %
CONDOVE	4,75 %
CESANA	4,92 %
CLAVIERE	1,60 %
EXILLES	3,34 %
GIAGLIONE	3,20 %
GRAVERE	1,75 %
MATTIE	2,60 %
MONCENISIO	1,80 %

MOMPANTERO	3,50 %	SUSA	3,10 %
MEANA DI SUSA	2,35 %	OULX	4,27 %
NOVALESA	3,06 %	VILLAR FOCCHIARDO	2,40 %
RUBIANA	2,50 %	VAIE	1,95 %
SAN DIDERO	1,70 %	VALGIOIE	1,10 %
S. ANTONINO DI SUSA	1,85 %	VENALZIO	2,85 %
SANT'AMBROGIO	1,55 %	VILLARDORA	1,55 %
SAUZE DI CESANA	5,15 %	SALBERTRAND	<u>2,55 %</u>
SESTRIERE	1,60 %	T O T A L E	<u>100,00 %</u>
SAUZE D'OULX	1,40 %		
SAN GIORIO	2,30 %	Roma, lì 30 maggio 1974	

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 505 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Sangone



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 505

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 il bacino imbrifero montano del SANGONE, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1960 n. 2131, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il quale, tra l'altro, a modifica ed integrazione del soprarichiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, è stato delimitato il bacino imbrifero montano del SANGONE, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che a seguito della ripermetrazione del bacino imbrifero montano del SANGONE risultano compresi in detto bacino gli stessi Comuni già precedentemente inclusi;

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel suddetto bacino imbrifero montano del SANGONE, ricadenti in provincia di Torino non si sono ancora costituiti in consorzio, ai sensi dell'art.

1, secondo comma della succitata legge 27 dicembre 1953 numero 959;

CHE non vi sono circostanze nuove che implicino la variazione delle percentuali di ripartizione dei sovracanoni già stabiliti con il soprarichiamato decreto ministeriale 16 maggio 1960 n. 2131;

RITENUTO, pertanto, che il riparto dei sovracanoni in parola deve essere effettuato secondo le suddette percentuali;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 febbraio 1974 n. 31;

D E C R E T A

Art.1) - Il provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254, per gli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del SANGONE, delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, è ripartito fra i Comuni della provincia di Torino compresi in tale bacino, nelle seguenti percentuali:

COAZZE	38 %
GIAVENO	32 %
VALGIOIE	6 %
TRANA	6 %
CUMIANA	6 %
SANGANO	6 %
PIOSSASCO	<u>6 %</u>
TOTALE	100 %

Roma, li 30 maggio 1974

**Ministeriale 15/12/1997, prot. N. 273 - Conferma percentuali di ripartizione
sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia**

.....



Il Ministro dei Lavori Pubblici
DIREZIONE GENERALE DELLA
DIFESA DEL SUOLO

Prot. N. 273

VISTO il decreto ministeriale 12.6.1973 n. 677 con il quale è stato ripermetrato il bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

VISTO il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sez. IV[^], n. 364 del 29 settembre 1988 con il quale il predetto Consesso esprime parere favorevole sul nuovo schema di ripartizione del sovracanone idroelettrico fra i comuni compresi nel citato bacino imbrifero montano della Dora Riparia;

CONSIDERATO che gli atti rinvenuti in archivio fanno riferimento per le liquidazioni relative agli anni dal 1982 al 1994 al D.M. n. 1788 del 9 dicembre 1988 nel quale sono state fissate le nuove percentuali di riparto del sovracanone fra i comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia sulla base della ripartizione di cui al predetto voto n. 364/88 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che il predetto D.M. n. 1788 del 9.12.1988 non risulta presente tra gli atti dell'archivio di questa Direzione;

CONSIDERATO che il dispositivo del decreto ministeriale n. 1788 del 9 dicembre 1988 può però essere ricostruito esattamente sulla base degli atti presupposti esistenti in archivio, per i quali principalmente il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 364 del 29.9.1988;

VISTA la legge 27.12.1953 n. 959;

VISTA la legge 17.7.1997 n. 228;

D E C R E T A

ART. 1

Ai soli fini ricognitivi sono confermate le percentuali di riparto del sovracanone idroelettrico di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959 per i

comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia, come determinate con il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 364 del 29.9.1988 e già approvate con il D.M. 9 dicembre 1988 n. 1788 e che di seguito si riportano:

1) ALMESE	0,739%
2) AVIGLIANA	0,399%
3) BARDONECCHIA	10,772%
4) BORGONE DI SUSÀ	0,355%
5) BRUZOLO	1,080%
6) BUSSOLENO	1,848%
7) CAPRIE	0,773%
8) CASELETTE	0,369%
9) CESANA TORINESE	4,444%
10) CHIANOCCO	0,935%
11) CHIOMONTE	9,394%
12) CHIUSA SAN MICHELE	0,510%
13) CLAVIERE	1,464%
14) CONDOVE	3,567%
15) EXILLES	4,909%
16) GIAGLIONE	5,869%
17) GRAVERE	2,450%
18) MATTIE	1,109%
19) MEANA DI SUSÀ	0,893%
20) MONCENISIO	4,030%
21) MOMPANTERO	2,855%
22) NOVALESA	7,233%
23) OULX	4,018%
24) RUBIANA	1,209%
25) SALBERTRAND	4,133%
26) SAN DIDERO	0,321%
27) SAN GIORIO DI SUSÀ	0,800%
28) SANT'AMBROGIO DI TORINO	0,532%
29) SANT'ANTONINO DI SUSÀ	0,924%

30) SAUZE DI CESANA	3,826%	36) VENAUS	7,308%
31) SAUZE D'OULX	1,614%	37) VILLAR DORA	0,397%
32) SESTRIERE	0,786%	38) VILLAR FOCCHIARDO	<u>1,159%</u>
33) SUSA	6,095%	TOTALE	<u>100,000%</u>
34) VAIE	0,504%	15 dicembre 1997	
35) VALGIOIE	0,377%		

